



Harmonia e Salute

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Regolamento applicativo dello Statuto

Edizione 2017



Harmonia e Salute
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Regolamento applicativo dello Statuto

Edizione 2017

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO HARMONIA E SALUTE

Viale della Libertà, 112 • 95129 Catania (CT)
C.F. 93217520878 • Cell. +39 349 1846781 • Cell. +39 335 5335438

info@harmoniaesalute.it www.harmoniaesalute.it

TITOLO I

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 1 - Ammissione dei soci

1.1 Ammissione dei soci

Possono chiedere l'ammissione alla Società, tutti i lavoratori della Repubblica italiana ovvero quelli in essa residenti, purché abbiano compiuto l'età di 18 anni e non abbiano superato l'età di 75 anni.

Per i lavoratori italiani non residenti nel territorio della Repubblica, il domicilio è equiparato alla residenza per ogni qualsivoglia riferimento normativo a tale stato soggettivo anagrafico che sia contenuto nello Statuto, nel Regolamento e nei titoli delle forme di assistenza ad esso allegati.

Per nessuna ragione o causa ha efficacia la dimora dei soci.

1.2 Domanda e quota di ammissione

Per l'ammissione alla Società, l'aspirante socio dovrà sia sottoscrivere la domanda di ammissione con relativo impegno a pagare i contributi associativi, sia versare contestualmente la quota di iscrizione una tantum nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione.

1.3 Libro dei soci

Il Consiglio di amministrazione, se accetta la domanda di ammissione, iscriverà il nome del nuovo socio nel libro dei soci della Società, dandone conferma all'interessato.

Se il Consiglio di amministrazione non accetta la domanda deve inviare all'aspirante socio, entro 30 giorni dalla delibera consigliare, una raccomandata indicandone le motivazioni.

1.4 Decorrenza della data d'iscrizione

La data d'iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stato pagato il primo contributo associativo anticipato; da tale data si presume di diritto la conoscenza da parte del nuovo socio delle norme dello Statuto e del Regolamento applicativo, compresi i relativi allegati.

1.4 bis Decorrenza della data di collocazione nella forma di assistenza aggiuntiva

La data di collocazione nella forma di assistenza aggiuntiva decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stato pagato il primo contributo associativo aggiuntivo anticipato; da tale data si presume di diritto la conoscenza delle norme della forma di assistenza aggiuntiva prescelta.

1.5 Recesso da socio

Il socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcun fondo sociale.

1.5 bis Esclusione da socio

Il socio escluso a norma dello Statuto sociale non ha diritto alla restituzione di alcun fondo sociale ivi compreso l'abrogato sussidio di Solidarietà menzionato al precedente punto 1.5.

1.6 Decorrenza del diritto ai sussidi e ai servizi (periodo di carenza)

Il periodo di carenza prima di acquisire il diritto ai sussidi e ai servizi è indicato nei singoli articoli degli specifici allegati al presente Regolamento.

1.7 Esclusione del diritto ai sussidi

Il diritto ai sussidi elencati nei rispettivi allegati non compete quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente a patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della domanda di ammissione, se inerenti direttamente al socio, o all'atto del riconoscimento per i soggetti di cui al successivo articolo 2.1. Non sono altresì riconosciuti sussidi conseguenti a:

- lesioni sofferte in seguito a proprie azioni delittuose;
- trasmutazioni e trasmutazioni del nucleo dell'atomo, ivi comprese radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, ad esclusione di casi di infortunio legati all'attività professionale;
- eventi bellici.

1.7 bis Iscrizione continuativa e ininterrotta per tre anni consecutivi.

Decorsi tre anni completi e continuativi senza interruzioni dalla data di iscrizione alla Società, sono riconosciuti i sussidi maturati dopo tale decorrenza ed elencati nei rispettivi allegati anche quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente a patologie o infortuni preesistenti alla data della domanda di ammissione. Tale norma si applica per i sussidi delle forme di assistenza base e - purché specificato nel relativo allegato - per i sussidi delle forme di assistenza aggiuntive con esclusione della forma di assistenza aggiuntiva *Professionale*.

1.8 Morte del socio

In caso di morte del socio i sussidi eventualmente maturati verranno liquidati agli eredi legittimi nelle misure e nelle forme previste dal Codice civile.

I sussidi verranno liquidati agli eventuali beneficiari indicati dal socio in vita, secondo le disposizioni del Codice civile in materia di successione testamentaria.

Gli eredi legittimi e/o beneficiari ai quali andranno liquidati i sussidi potranno delegare, con procura autenticata da un notaio o altra autorità competente, uno solo di loro a riscuotere l'intera somma. Tale pagamento avrà effetto liberatorio ai sensi di legge nei confronti di tutti gli eredi legittimi e/o beneficiari.

1.9 Soci residenti all'estero

Per i soci residenti o domiciliati all'estero per motivi di lavoro, il territorio dello Stato nel quale sono residenti o domiciliati è equiparato per analogia alla Repubblica italiana. In questa fattispecie le distanze chilometriche relative ai sussidi sono calcolate dalla residenza o dal domicilio del socio.

1.9 bis Lavoratori stranieri

Ogni lavoratore cittadino straniero - comunitario ed extracomunitario - socio della Mutua, avrà diritto ai sussidi previsti nella forma di assistenza base e/o aggiuntiva di appartenenza a condizione che, al momento dell'evento, sia residente nella Repubblica Italiana.

Art. 2 - Aveni diritto

2.1 Definizione aventi diritto

Sono aventi diritto del socio i seguenti componenti del nucleo familiare:

- a) 1. il coniuge riconosciuto tale dallo Stato italiano;
ovvero
2. la persona dello stesso sesso con la quale il socio ha costituito un'unione civile, riconosciuta tale dallo stato italiano;
ovvero
3. il convivente di fatto del socio riconosciuto tale dallo stato italiano. Di tale stato di convivenza di fatto deve essere data tassativamente comunicazione alla Società con lettera raccomandata, producendo l'attestato di "famiglia anagrafica" basata su vincolo affettivo di coppia non vincolato da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, rilasciato dal Comune di residenza in conformità alle disposizioni normative vigenti. Il diritto ai sussidi e ai servizi del convivente anagrafico legato da vincolo affettivo di coppia decorre 180 giorni dopo la suddetta comunicazione corredata dall'attestato di cui sopra. All'uopo fa fede la data del timbro postale della lettera raccomandata;
- b) i figli e - se affidati al socio con provvedimento dell'autorità giudiziaria e limitatamente al periodo di durata dell'affido - i minori nel periodo intercorrente dal trentesimo giorno di età fino al compimento del diciottesimo anno;
- c) i figli dal diciottesimo anno di età fino al compimento del venticinquesimo anno, nonché quelli con età superiore se permanentemente inabili al lavoro e non percettori di reddito.
- d) limitatamente ai sottoscrittori della forma di assistenza aggiuntiva Tutela Figli, i figli nel periodo intercorrente dal compimento del venticinquesimo anno fino al termine dell'anno solare di compimento dei trentacinque anni e purché siano residenti sotto lo stesso tetto del socio.

2.2 Condizioni per essere considerati aventi diritto

Gli aventi diritto di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo 2.1 saranno considerati aventi diritto a condizione che, al momento della maturazione del sussidio, non abbiano un reddito personale superiore a quello previsto dalle vigenti norme fiscali per essere considerati a carico e che siano stati notificati alla Società con la presentazione della domanda di ammissione o tempestivamente con successiva denuncia.

Qualora gli aventi diritto di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 2.1 non convivano con il socio, in deroga alle disposizioni generali inerenti alle prestazioni sanitarie, i sussidi relativi alle distanze chilometriche, da intendersi azzerate, non sono erogabili se si dovessero ricoverare in strutture sanitarie limitrofe al proprio domicilio.

Il socio ha l'obbligo di documentare, in modo inequivocabile a ogni richiesta di sussidio per l'avente diritto, che questi sia a suo carico fiscale.

2.3 Residenza e domicilio degli aventi diritto

Gli aventi diritto sono tali purché risiedano nel territorio della Repubblica italiana, fatta eccezione per i familiari di soci cittadini della Repubblica italiana all'estero per cause di lavoro.

2.4 Estinzione del rapporto con il socio e subentro degli aventi diritto

Il rapporto tra la Società e gli aventi diritto si estingue a tutti gli effetti con il decesso del socio, con il suo recesso ovvero con l'esclusione o la decadenza da tale qualifica.

Gli aventi diritto del socio deceduto, che presentano la domanda di iscrizione alla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal decesso, mantengono il relativo diritto ai sussidi preesistenti all'evento sino a che non maturano essi stessi il diritto alle prestazioni previste nella nuova posizione di socio, purché gli stessi sussidi preesistenti siano presenti anche nella forma di assistenza di collocazione del nuovo socio.

In deroga a quanto previsto dall'art. 1.7 gli aventi diritto del socio deceduto, nella nuova posizione di socio, mantengono il diritto ai sussidi preesistenti all'evento quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente a patologie o infortuni, fatti o eventi, successivi alla data della domanda di ammissione del socio deceduto.

La suindicata domanda di iscrizione, che venga presentata per sé dall'avente diritto del socio deceduto di cui all'art. 2.1 lett. a), avrà effetto, a norma del precedente capoverso, anche nei confronti di eventuali aventi diritto sempre del socio deceduto di cui all'art. 2.1 lett. b) che siano minori di 18 anni.

2.4 bis Iscrizione degli aventi diritto alla Società

Gli aventi diritto del socio di cui al precedente articolo 2.1, che presentano la domanda di iscrizione alla Società entro il termine massimo di 30 giorni dalla perdita dei requisiti per essere considerati aventi diritto, mantengono il relativo diritto ai sussidi preesistenti alla data di iscrizione sino a che non maturano essi stessi il diritto ai sussidi previsti nella nuova posizione di socio, purché i sussidi preesistenti siano presenti anche nella forma di assistenza di collocazione del nuovo socio.

Inoltre, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1.7, nella nuova posizione di socio mantengono il diritto ai sussidi preesistenti alla data della domanda di iscrizione quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente a patologie, infortuni, fatti o eventi, successivi alla data della domanda di iscrizione del socio originario.

2.5 Nucleo familiare con più di un socio

Qualora nello stesso nucleo familiare vi sia più di un socio, il diritto ai sussidi e ai servizi a favore degli aventi diritto viene corrisposto a uno solo dei soci, seppur nella forma di assistenza economicamente più favorevole.

In questa fattispecie il socio non è un avente diritto dell'altro in deroga ai principi generali del presente Regolamento. Per nucleo familiare si intende il socio e tutti i propri aventi diritto specificati nell'art. 2.1 del Regolamento.

Art. 3 - Contributi associativi

3.1 Contributo base

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio si impegna a versare anticipatamente il contributo annuo previsto dalla forma di assistenza prescelta in un'unica soluzione o in più rate, secondo le disposizioni del Consiglio di amministrazione.

Il pagamento si intende fatto anticipatamente se avviene entro e non oltre l'ultimo giorno del mese precedente a quello di riferimento.

L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno solare in anno solare ove non intervenga revoca per iscritto del socio da formalizzarsi - pena la sua inefficacia e/o invalidità

- ad ogni e qualsivoglia effetto - a mezzo raccomandata a.r. inviata alla sede nazionale della Società, ovvero all'indirizzo di posta elettronica della Società a condizione che sia stata spedita unicamente da un indirizzo di posta elettronica certificata di cui sia titolare il socio revocante. In ogni caso la disdetta dovrà pervenire entro e non oltre il 30 settembre.

In particolare, in ipotesi di inefficacia e/o invalidità della revoca, il socio sarà tenuto a continuare nel versamento anticipato del contributo associativo annuo per la forma di assistenza base prescelta secondo le disposizioni del presente Regolamento; in difetto il socio sarà ritenuto moroso ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3.7.

3.2 Contributo aggiuntivo

Il socio, che aderisce a una o più forme di assistenza aggiuntive a quella base prescelta - da intendersi tra loro strettamente connesse -, deve pagare un contributo annuo aggiuntivo a quello base, in un'unica soluzione o in più rate anticipatamente secondo le disposizioni del Consiglio di amministrazione. Il pagamento si intende fatto anticipatamente se avviene entro e non oltre l'ultimo giorno del mese precedente a quello di riferimento.

L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno solare in anno solare ove non intervenga revoca per iscritto del socio da formalizzarsi - pena la sua inefficacia e/o invalidità ad ogni e qualsivoglia effetto - a mezzo raccomandata a.r. inviata alla sede nazionale della Società, ovvero all'indirizzo di posta elettronica della Società a condizione che sia stata spedita unicamente da un indirizzo di posta elettronica certificata di cui sia titolare il socio revocante. In ogni caso la disdetta dovrà pervenire entro e non oltre il 30 settembre.

In particolare, in ipotesi di inefficacia e/o invalidità della revoca, il socio sarà tenuto a continuare nel versamento anticipato del contributo associativo annuo per la/e forma/e di assistenza aggiuntiva/e prescelta/e secondo le disposizioni del presente Regolamento; in difetto il socio sarà ritenuto moroso ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3.7.

3.3 Valori delle prestazioni erogate

I sussidi e i servizi erogati devono essere sempre deliberati o, nei casi previsti dal successivo articolo 4.7, ratificati dall'Assemblea nazionale dei soci e sono specificati nei rispettivi allegati al Regolamento applicativo dello Statuto della Società per ogni singola forma di assistenza.

I contributi associativi potranno subire un adeguamento periodico, indicativamente su base triennale, in base all'andamento delle forme di assistenza, all'aumento delle spese collegate ai rimborsi ed alla gestione mutualistica.

3.4 Pagamento dei contributi associativi

Il pagamento dei contributi associativi può essere effettuato:

- mediante accredito sul c/c bancario della Società;
- mediante versamento sul c/c postale della Società;
- mediante sottoscrizione di apposita delega da parte del socio, lavoratore dipendente di un'azienda che abbia sottoscritto con la Società uno specifico accordo per la trattenuta in busta paga dei contributi associativi;
- mediante altri mezzi predisposti dalla Società comunque confacenti al riconoscimento del contributo associativo versato ai fini delle detrazioni fiscali.

3.5 Completamento dei contributi associativi annui

Il socio che nell'arco dell'anno richiede di cambiare forma di assistenza, base e/o aggiuntiva, dovrà continuare a pagare i contributi associativi e manterrà il diritto ai sussidi e ai servizi previsti dalla forma di assistenza di appartenenza sino alla data di collocazione nella nuova forma di assistenza.

3.6 Ritardo nel pagamento dei contributi associativi

La Società non è tenuta ad avvisare i soci di eventuali ritardi nel pagamento dei contributi associativi.

3.7 Perdita dei sussidi per morosità. Esclusione da socio

Al socio, in ritardo con i pagamenti anticipati dei contributi associativi base e/o aggiuntivi per più di trenta giorni, non spettano:

- a) tutti i sussidi - nessuno escluso - per eventi verificatisi dal primo giorno del mese in cui è divenuto moroso;
- b) tutti i sussidi - nessuno escluso - maturati per eventi verificatisi antecedentemente al primo giorno di morosità e, a tale data, non ancora liquidati dalla Società, sino alla concorrenza massima dell'importo dei contributi associativi per il quale il socio risulta moroso, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale corrente maturati dal primo giorno di morosità.

Se, però, il socio sana interamente - per capitale e per interessi di mora maturati - la predetta morosità entro 180 giorni, gli spetteranno:

- tutti i sussidi determinati da eventi verificatisi dopo la sanatoria;
- tutti i sussidi di cui al precedente comma 1 lettera b).

In ipotesi di sanatoria solo parziale della morosità entro i 180 giorni, al socio non spettano:

- tutti i sussidi di cui al precedente comma 1 lettera a);
- tutti i sussidi di cui al precedente comma 1 lettera b) fino alla concorrenza massima dell'importo dei contributi associativi per il quale socio risulta moroso, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale corrente maturati dal primo giorno di morosità.

In ogni caso, se la morosità - anche parziale - supera i 180 giorni, il socio decade ipso jure da tale qualifica con ogni conseguente effetto, ivi compresa la sua esclusione dal libro dei soci; in tale ipotesi al socio non spettano:

- tutti i sussidi di cui al precedente comma 1 lettera a);
- tutti i sussidi di cui al precedente comma 1 lettera b) fino alla concorrenza massima dell'importo per il quale il socio risulta moroso, vale a dire dell'importo corrispondente ai contributi associativi dovuti per i 180 giorni di morosità maggiorati degli interessi di mora maturati al tasso legale dal primo giorno di morosità.

Qualora il decesso del socio avvenga nel primo giorno di ritardo per il pagamento del contributo anticipato dei contributi associativi, o comunque successivamente, agli eredi non spettano i sussidi eventualmente maturati dal socio in vita salvo che avvenga il subentro nella qualità di socio ai sensi dell'articolo 2.4 secondo comma.

3.8 Conservazione delle ricevute

Tutte le ricevute dei versamenti dei contributi associativi dovranno essere conservate dal socio a comprova dei pagamenti effettuati entro il termine di prescrizione di cinque anni.

Art. 4 - Diritti e doveri del socio

4.1 Conoscenza dello Statuto e del Regolamento applicativo

Il socio deve attenersi scrupolosamente a tutte le norme e prescrizioni contenute nello Statuto sociale e nel suo Regolamento applicativo, comprensivo degli allegati da ritenersi essenziali anche se nel tempo subiranno modifiche, nonché a tutte le delibere regolarmente assunte dagli organi statutari. All'atto della domanda, l'aspirante socio si impegna a prendere conoscenza delle norme contenute nello Statuto sociale, nel Regolamento applicativo vigente e nei relativi allegati.

4.2 Obbligo di notifica dati

Al fine di poter godere dei diritti ai sussidi e ai servizi per i loro aventi diritto, tutti i soci devono necessariamente notificare, all'atto dell'iscrizione, il proprio stato di famiglia e la propria residenza.

Nel caso di variazione della consistenza familiare e/o della residenza dovrà prodursi idonea certificazione anagrafica, entro 60 giorni dall'avvenuta variazione, pena la decadenza dal diritto ai sussidi.

La Società si riserva il diritto di poter richiedere, in ogni circostanza, la presentazione dello stato di famiglia anagrafico. Nel caso in cui il socio non ottemperi all'obbligo di notifica dei dati sopra menzionati, la Società si intende esonerata da qualsivoglia responsabilità per mancato recapito al socio inottemperante del giornale sociale e/o di ogni altra comunicazione (ivi compresa l'attestazione di versamento dei contributi associativi) pertinente al rapporto associativo.

4.3 Trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/2003)

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio, preso atto dell'informativa fornita dalla Società ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali secondo quanto riportato nella stessa informativa. Il consenso è in particolare reso con riferimento alle comunicazioni della Società nei confronti dei:

- a) propri consulenti e/o soggetti esterni con specifici incarichi per conto del Sodalizio;
- b) istituti bancari, postali, società che forniscono servizi collaterali, per la gestione di incassi relativi al pagamento dei contributi associativi e pagamenti derivanti dall'erogazione dei sussidi;
- c) soggetti ed Enti aventi finalità mutualistiche o sociali o culturali o sindacali, comunque per scopi di solidarietà;
- d) società il cui capitale sia detenuto in quota parte, prevalentemente a maggioranza del Sodalizio.

Il consenso è pure reso con riguardo all'acquisizione dei dati sensibili e di quelli connessi alla salute, necessari per la valutazione delle domande di sussidio (diagnosi, prescrizione medica, fotocopia della cartella clinica, ecc.).

4.4 Termini di presentazione della domanda di sussidio

Tutti i sussidi vengono erogati esclusivamente per richiesta del socio o familiare erede direttamente interessato che deve pervenire alla Società - pena la decadenza dall'esercizio del relativo diritto - nel termine tassativo e perentorio di 365 giorni dalla fine dell'evento che dà titolo al sussidio.

4.4 bis Erogazione dei sussidi per eventi relativi agli aventi diritto

Spettano al socio tutti i sussidi eventualmente maturati per eventi relativi agli aventi diritto di cui all'articolo 2.1, anche in caso di morte dell'avente diritto.

L'erogazione è comunque subordinata al rispetto dei termini e modalità di presentazione della domanda di sussidio di cui all'articolo 4.4.

4.5 Documentazione richiesta per la domanda di sussidio

La Società stabilisce nel rispetto dello Statuto sociale e del Regolamento applicativo la documentazione necessaria da produrre a supporto di ciascuna domanda di sussidio.

Il socio, con la domanda di ammissione, prende coscienza che la Società può richiederli tutta la documentazione, anche antecedente la domanda di ammissione, che ritiene opportuna a conferma della validità del sussidio o servizio richiesto, con particolare riferimento ai sussidi di natura sanitaria e giudiziaria. Tale documentazione può essere richiesta anche d'iniziativa dalla Società agli enti competenti.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione comporta la decadenza dal diritto al sussidio, qualora la documentazione medesima non venga presentata entro 180 giorni dalla presentazione della domanda di sussidio.

4.6 Conformità della documentazione richiesta

Il socio all'atto della richiesta di sussidio o del servizio deve allegare alla domanda tutti i documenti elencati nella domanda di sussidio stessa per ogni singolo sussidio o servizio. Tutti i documenti allegati devono risultare aggiornati e conformi a quanto richiesto ed essere fiscalmente in regola con le vigenti disposizioni di legge.

Tutta la documentazione di spesa, in base a quanto definito nella domanda di sussidio, può essere prodotta alternativamente:

- in originale;
- in fotocopia;
- su supporto informatico (fax, posta elettronica, scansione presso le Sedi della Società, area web, ecc.).

È fatta salva in ogni caso la possibilità per la Società di richiedere la presentazione dell'originale. Non sono ammessi documenti che presentino correzioni e/o cancellature; nell'ipotesi di presentazione di documenti corretti, cancellati o comunque artefatti, il socio decade dal diritto al sussidio al quale tali documenti si riferiscono. La documentazione fornita alla Società potrà essere archiviata anche tramite supporto informatico.

4.7 Sussidio indiretto per prestazioni erogate da una struttura sanitaria convenzionata

Al socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto, si sottoponga a prestazioni sanitarie presso una struttura sanitaria con la quale la Società abbia sottoscritto una convenzione che preveda il pagamento diretto in tutto o in parte delle prestazioni medesime ivi tassativamente elencate, avrà diritto a un sussidio indiretto consistente nel rimborso da parte della Società a favore della struttura medesima, delle relative spese per le prestazioni ricevute, limitatamente nella misura, nei termini e secondo le condizioni previste dalla convenzione pattuita.

4.8 Esclusione di responsabilità della Società per prestazioni erogate presso strutture e/o da professionisti convenzionati.

È da ritenersi esclusa ogni responsabilità anche indiretta, a qualsiasi titolo nessuno

escluso, della Società per eventuali danni arrecati al socio e/o ai propri aventi diritto a seguito delle prestazioni (in particolare quelle sanitarie e legali) erogate presso strutture o da professionisti convenzionati con la Società medesima.

4.9 Rimborsi in valuta estera

I rimborsi per spese sostenute all'estero avverranno in Italia e in Euro, considerando il cambio medio ricavato dalla quotazione dell'Ufficio italiano cambi vigente nell'ultima settimana dell'effettuazione della prestazione.

4.10 Modifiche deliberate dal Consiglio di amministrazione

Il Cda nei casi di particolare necessità può deliberare modifiche al Regolamento applicativo e ai suoi allegati, con l'obbligo di portare a ratifica tali modifiche alla prima Assemblea nazionale utile dei soci.

TITOLO II

FORME DI ASSISTENZA

Art. 5 - Forme di assistenza

5.1 Forme di assistenza base

Si intende per forme di assistenza base un complesso di sussidi e servizi che è approvato dall'Assemblea e che prevede il versamento di un unico contributo associativo.

5.2 Forme di assistenza aggiuntive

Si intende per forme di assistenza aggiuntive un complesso di sussidi e servizi aggiuntivi alle forme di assistenza base che è approvato dall'Assemblea e che richiede un contributo associativo autonomo e suppletivo a quello corrisposto per la forma di assistenza base.

5.3 Allegati al Regolamento applicativo

Le forme di assistenza base e aggiuntive sono elencate e descritte in appositi allegati al Regolamento che sono parte integrante dello stesso.

5.4 Collocazione dei soci nelle forme di assistenza

L'ammissione e la collocazione dei soci nelle differenti forme di assistenza avviene sulla base delle condizioni espressamente indicate negli allegati al Regolamento.

5.5 Permanenza e passaggi tra forme di assistenza

Il periodo di permanenza nelle forme di assistenza e il passaggio tra le stesse sono previsti e disciplinati nei relativi allegati.

5.6 Adesione a più forme di assistenza

Al socio iscritto a una forma di assistenza e congiuntamente a una o più forme di assistenza aggiuntive, viene riconosciuto il sussidio nella sola forma di assistenza economicamente più favorevole.

5.7 Eventi avvenuti all'estero

La richiesta di sussidio per eventi avvenuti fuori dal territorio della Repubblica italiana deve essere corredata dalla relativa documentazione autenticata, per forma e sostanza, dalla Ambasciata o dal Consolato italiano e tradotta in italiano da traduttore autorizzato e riconosciuto dall'Ambasciata medesima.

Il sussidio ospedaliero per i ricoveri in strutture ospedaliere all'estero è riconosciuto solo nei casi di urgenza e non rinviabili nel tempo. Il sussidio è riconosciuto altresì per tutti i ricoveri preventivamente autorizzati dalla Società.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 6 - Contributo straordinario

Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'erogazione di contributi straordinari ai soci colpiti da eventi di particolare gravità.

La delibera del Consiglio di amministrazione è insindacabile.

Art. 7 - Associazioni collettive

Il Consiglio di amministrazione può stipulare accordi per l'associazione collettiva di lavoratori provenienti da aziende, mutue, cooperative, associazioni, derogando alle norme del presente Regolamento sulle modalità di ammissione a socio, sui periodi di carenza, sulla composizione delle forme di assistenza base e aggiuntive, e sulla perdita dei sussidi per morosità nonché sui termini di esclusione da socio, salvaguardando comunque i principi del primo articolo dello Statuto sociale.

Le condizioni e le modalità di ammissione devono costituire oggetto di esplicita clausola convenzionale nel verbale di accordo con gli enti firmatari dell'associazione collettiva. Tali accordi esplicano comunque efficacia erga omnes.

Art. 8 - Fondi integrativi sanitari

Al fine di dare pratica attuazione a quanto previsto dall'articolo 9 del Decreto legislativo 229 del 19 giugno 1999 e successive modifiche e integrazioni, la Società può gestire fondi sanitari integrativi. La formazione delle delibere, dei regolamenti e delle norme applicative è demandata al Consiglio di amministrazione.

Regolamento applicativo dello Statuto



Harmonia e Salute

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO HARMONIA E SALUTE

Viale della Libertà, 112 • 95129 Catania (CT)

C.F. 93217520878 • Cell. +39 349 1846781 • Cell. +39 335 5335438

info@harmoniaesalute.it

www.harmoniaesalute.it